

N. 44223 di Repertorio - N. 14656 di Raccolta
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci , il giorno dieci
del mese di marzo
-li 10.03.2010.

In Roma, Lungotevere Pietra Papa n. 99.

Innanzi a me Dr. MARIO SCATTONE Notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Sono presenti:

- D'ANTONIO ANNA, nata a Roma (RM) il 3 aprile 1949, residente a Roma (RM), Via Paolo di Dono n. 141,
Codice Fiscale DNT NNA 49D43 H501T, cittadina italiana;
- ATTANASIO RITA, nata a Napoli (NA) il 16 maggio 1965, residente a Roma (RM), Via Pellegrino Matteucci n. 106,
Codice Fiscale TTN RTI 65E56 F839H, cittadina italiana;
- BIGIONI SIMONA, nata a Roma (RM) il 29 luglio 1972, residente a Roma (RM), Via Paolo di Dono n. 141,
Codice Fiscale BGN SMN 72L69 H501P, cittadina italiana;
- CARATELLI STEFANIA, nata a Roma (RM) il 22 settembre 1954, residente a Roma (RM), Via Giacom Brogi n. 28,
Codice Fiscale CRT SFN 54P62 H501B, cittadina italiana.

Certo io Notaio della identità personale delle comparenti le quali,
con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita tra le signore D'ANTONIO ANNA, ATTANASIO RITA, BIGIONI SIMONA e CARATELLI STEFANIA un'associazione apolitica e aconfessionale che non persegue finalità di lucro in qualsivoglia forma, denominata: " Piccoli Raggi Onlus per l'Oncologia Pediatrica ".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha attualmente sede legale in Roma (RM) Via Paolo di Dono n. 141 .

Potranno essere istituiti altri uffici operativi in altre città d'Italia con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha la durata a tempo indeterminato , salva diversa deliberazione dell'Assemblea e salvo il verificarsi di cause di estinzione previste dalla legge.

ARTICOLO 4

L'Associazione non ha finalità di lucro né di carattere politico o religioso; si propone di individuare ed approfondire i temi dell'oncologia pediatrica e le problematiche ad essa connessa in campo nazionale ed internazionale.

A tal fine l'Associazione potrà nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e con delibera del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere ed attuare la ricerca scientifica nel settore dell'oncologia pediatrica al fine di migliorare il trattamento dei tumori infantili;

b) intervenire per migliorare l'assistenza sanitaria, parasanitaria ed alberghiera dei bambini affetti da neoplasia ricoverati in Centri pubblici oncologici sostenendo finanziariamente in caso di comprovata necessità, le famiglie; promuovere iniziative anche con il concorso di istituzioni pubbliche e private per assicurare un sistema di assistenza, di normative previdenziali e fiscali in grado di tutelare il nucleo familiare e gestire case alloggio sul territorio nazionale per ospitare i bambini oncologici e le loro famiglie;

c) promuovere rapporti di collaborazione con Centri di oncologia pediatrica nazionali ed esteri anche con il ricorso al finanziamento per l'acquisto di apparecchiature o parti di esse e strumenti di ricerca;

d) promuovere riunioni scientifiche, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento, e pubblicazioni su temi attinenti l'oncologia pediatrica;

e) conferire borse di studio per medici, paramedici, psicologi, biologi, ricercatori, tecnici di laboratorio e cultori dell'oncologia pediatrica, sostenere gli oneri per viaggi e soggiorno in Italia ed all'Estero per congressi e corsi di aggiornamento, nonché studi e ricerche da effettuarsi presso Centri di oncologia nazionali e esteri;

f) promuovere raccolte di fondi, accettare donazioni, legati e contributi; promuovere iniziative che attuino le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali, anche attraverso l'istituzione di sezioni territoriali destinate a valorizzare la presenza dell'Associazione e delle proprie attività sul territorio;

g) promuovere rapporti di collaborazione di ricerca, di studio con altre Associazioni nazionali ed internazionali finalizzate alla lotta contro i Tumori infantili;

h) contribuire finanziariamente, là ove ritenuto opportuno, al sostegno di iniziative dirette a bambini oncologici ed alle loro famiglie.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e locative, connesse e finalizzate allo scopo associativo.

ARTICOLO 5

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque che rimangono in carica fino a revoca o dimissioni.

A comporre il primo Consiglio Direttivo, vengono nominate le signore - D'ANTONIO ANNA quale Presidente
- BIGIONI SIMONA quale Vice Presidente
- ATTANASIO RITA Segretaria
- CARATELLI STEFANIA quale Tesoriere

i membri del Consiglio Direttivo, come sopra nominati, dichiarano di accettare le cariche conferite e di non trovarsi ciascuno nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

ARTICOLO 6

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma dell'associazione.

ARTICOLO 7

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.



ARTICOLO 8

L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dalle comparenti e me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa conferita a me Notaio dalle comparenti medesime, che ne hanno esatta conoscenza.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 19,40

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di due fogli scritti su pagine intere cinque.

FIRMATO: D'ANTONIO ANNA
ATTANASIO RITA
BIGIONI SIMONA
CARATELLI STEFANIA
MARIO SCATTONE (NOTAIO)

allegato "A" al Rep.n. 44223/14656

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata "Piccoli Raggi Onlus per Oncologia Pediatrica".

L'Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via Paolo di Dono 141.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Roma non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

L'Associazione non ha finalità di lucro né di carattere politico o religioso; si propone di individuare ed approfondire i temi dell'oncologia pediatrica e le problematiche ad essa connessa in campo nazionale ed internazionale.

A tal fine l'Associazione potrà nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e con delibera del Consiglio Direttivo:

a) promuovere ed attuare la ricerca scientifica nel settore dell'oncologia pediatrica al fine di migliorare il trattamento dei tumori infantili;

b) intervenire per migliorare l'assistenza sanitaria, parasanitaria ed alberghiera dei bambini affetti da neoplasia ricoverati in Centri pubblici oncologici sostenendo finanziariamente in caso di comprovata necessità le famiglie; promuovere iniziative anche con il concorso di istituzioni pubbliche e private per assicurare un sistema di assistenza, di normative previdenziali e fiscali in grado di tutelare il nu-

cleo familiare e gestire case alloggio sul territorio nazionale per ospitare i bambini oncologici e le loro famiglie;

c) promuovere rapporti di collaborazione con Centri di oncologia pediatrica nazionali ed esteri anche con il ricorso al finanziamento per l'acquisto di apparecchiature o parti di esse e strumenti di ricerca;

d) promuovere riunioni scientifiche, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento, e pubblicazioni su temi attinenti l'oncologia pediatrica;

e) conferire borse di studio per medici, paramedici, psicologi, biologi, ricercatori, tecnici di laboratorio e cultori dell'oncologia pediatrica, sostenere gli oneri per viaggi e soggiorno in Italia ed all'Estero per congressi e corsi di aggiornamento, nonché studi e ricerche da effettuarsi presso Centri di oncologia nazionali e esteri;

f) promuovere raccolte di fondi, accettare donazioni, legati e contributi; promuovere iniziative che attuino le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali, anche attraverso l'istituzione di sezioni territoriali destinate a valorizzare la presenza dell'Associazione e delle proprie attività sul territorio;

g) promuovere rapporti di collaborazione di ricerca, di studio con altre Associazioni nazionali ed internazionali finalizzate alla lotta contro i Tumori infantili;

h) contribuire finanziariamente, là ove ritenuto opportuno, al sostegno di iniziative dirette a bambini oncologici ed alle loro famiglie.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e locative, connesse e finalizzate allo scopo associativo.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative dei singoli aderenti;

b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;

d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;

f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, eventi, eventi anche sportivi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
- b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
- c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.

2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.

3. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnata-
mente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,
né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale.

La quota non è rivalutabile, non è trasferibile, unitamente ai contri-
buiti associativi ed è fatta eccezione per i trasferimenti mortis causa.

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di Soci:

- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari
- Soci Affiliati

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche per le quali il Consiglio Direttivo riconosca motivando tale qualifica per particolari ed eccezionali benemerienze acquisite per atti compiuti a sostegno dell'Associazione. I Soci Onorari sono esentati dal versamento delle quote associative.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che si siano impegnate a sostenere in modo "straordinario" le attività dell'Associazione o che versino una quota annuale sensibilmente superiore a quella dei Soci Ordinari.

Il riconoscimento della "straordinarietà" è motivato e deliberato dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che versino la quota associativa annuale.

Sono Soci Affiliati le persone fisiche o giuridiche che versino un contributo inferiore alla quota annuale stabilita per i Soci Ordinari.

Oltre alle categorie dei Soci sono Amici dell'Associazione coloro che assumano iniziative autonome in favore dell'Associazione, che promuovano volontariamente raccolte di fondi o che diano contributi.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci



1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

2. Il diritto di voto spetta al socio a norma dell'art. 2532 c.c. comma 2 e può essere espresso trascorsi giorni 120 (centoventi) dall'iscrizione nel Libro dei soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi giorni 180 (centottanta). Per l'Assemblea Straordinaria.

3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

4. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

5. I soci Ordinari e tutti quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto

6. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo con l'esclusione dei Soci Onorari;

- Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti, nonché nelle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;

- Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;

- Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

- Il Socio, aderendo all'Associazione, accetta lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

7. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

8. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci



b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Composizione

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota al momento dell'inizio dell'Assemblea.

3. possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Articolo 10 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto ed approvare eventuali Regolamenti ;
- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Convocazione

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).

2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata, o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c.

2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.

4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 - Nomina e composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno due consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo

3. Il Consiglio rimane in carica per un triennio.

4. Prima della nuova elezione, l'Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite.

5. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

6. Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 15 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;

c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;



- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandolo di idonee relazioni;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i) conferisce e revoca procure;
- j) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Al Presidente compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Tale compito può essere delegato sia al Vice Presidente che al Tesoriere.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

2. Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

3. Provvede, su delega del Presidente, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

BILANCIO

Articolo 22 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2010.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

6. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese dei richiedenti.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili

o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 25 - Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.

FIRMATO: D'ANTONIO ANNA
ATTANASIO RITA
BIGIONI SIMONA
CARATELLI STEFANIA
MARIO SCATTONE (NOTAIO)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, NEI MIEI ROGITI
ROMA IL

12. 3. 2010

REGISTRATO PRESSO IL 1° UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA
IL *in corso di registrazione*
AL NUMERO

